REGOLAMENTO (CEE) N. 2936/82 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1982

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sul solfato di rame originario della Iugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea [1], modificato con regolamento (CEE) n. 1580/82 [2], in particolare l'articolo 11,

previe consultazioni in seno al comitato consultivo istituito da detto regolamento,

considerando che nel maggio 1982 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica (CEFIC) a nome della Manica SpA (Rovereto), produttore che rappresenta la maggior parte della produzione di solfato di rame della Comunità ;

considerando che la denuncia contiene sufficienti elementi di prova riguardo all'esistenza di pratiche di dumping per un prodotto similare originario della Iugoslavia nonché riguardo ad un notevole pregiudizio da esse derivante, e che pertanto la Commissione ha annunciato, con avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [3], l'apertura di una procedura relativa alle importazioni di solfato di rame originario della Iugoslavia ed ha avviato l'indagine a livello comunitario ;

considerando che la Commissione ha debitamente informato i produttori ed esportatori iugoslavi, gli importatori notoriamente interessati nonché il paese esportatore ed il ricorrente ;

considerando che la Commissione ha fornito alle parti direttamente interessate l'occasione di esporre il loro punto di vista per iscritto e di difenderlo oralmente ; che entrambi i produttori e tutte le ditte stabilite in Iugoslavia che esportano nella Comunità, nonché gli importatori di solfato di rame dalla Iugoslavia si sono avvalsi di questa possibilità ;

considerando che, ai fini di una determinazione del margine di dumping e del pregiudizio, la Commissione ha cercato di ottenere e di verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ed ha proceduto a controlli in loco presso la Jugohemija di Belgrado, principale organizzazione iugoslava per l'importazione e l'esportazione del prodotto, presso i due produttori Zorka Sabac e Zupa e i loro agenti per l'esportazione Jugohemija, Adria Commerce e Progress ; che i controlli effettuati riguardavano tutte le importazioni comunitarie di solfato di rame iugoslavo nel periodo in esame ;

considerando che la Commissione ha chiesto e ricevuto un rapporto scritto dettagliato dal produttore comunitario ricorrente in merito al pregiudizio ed alle relative cause ; che la Commissione ha inoltre proceduto ad un controllo in loco presso detto ricorrente ;

considerando che ai fini del calcolo del valore normale del prodotto in esame è stato stabilito un prezzo medio franco fabbrica per la durata di un anno sino al maggio 1982 sul mercato interno iugoslavo ; che dall'indagine risultava che entrambi i produttori iugoslavi hanno praticato lo stesso prezzo di vendita, fissato dal governo iugoslavo ; che questi prezzi sono confermati dall'esame delle fatture ; che l'indagine ha inoltre posto in luce che i prezzi praticati sul mercato interno coprivano tutti i costi di produzione ;

considerando che i produttori e gli esportatori iugoslavi avevano chiesto che il prezzo praticato sul mercato interno venisse adeguato in modo da tener conto del fatto che, durante il periodo in esame, il prezzo del rame iugoslavo impiegato nella produzione di solfato destinato alla vendita sul mercato interno era superiore di circa il 15 % al prezzo ottenibile sul mercato internazionale delle materie prime per il rame impiegato nella produzione di solfato destinato all'esportazione ; che, come è risultato dall'indagine, l'impiego di rame proveniente da diverse fonti di approvvigionamento non dava luogo a caratteristiche diverse nel solfato di rame venduto sul mercato interno rispetto al prodotto destinato all'esportazione, né a differenze tali da incidere sulla comparabilità dei prezzi e da giustificare adeguamenti conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettere da a) a d), del regolamento (CEE) 3017/79 ; che il prezzo praticato sul mercato interno iugoslavo è stato tuttavia ridotto, tenuto conto dell'incidenza del dazio doganale iugoslavo riscosso sul rame importato, e rimborsato quando il sofato di rame viene esportato ;

considerando che sono stati fissati i prezzi all'esportazione franco fabbrica per tutte le transazioni relative alle esportazioni nella Comunità nel periodo in esame, tenendo conto se del caso delle commissioni degli agenti, nonché dei costi trasporto e di assicurazione sino alla frontiera comunitaria ;

[1] GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.
[2] GU n. L 178 del 22. 6. 1982, pag. 9.
[3] GU n. C 161 del 26. 6. 1982, pag. 2.

considerando che da un confronto tra il valore normale e detti prezzi all'esportazione risultava una media ponderata del margine di dumping pari al 34 % del prezzo medio cif frontiera comunitaria ;

considerando che, per quanto riguarda il pregiudizio causato all'industria comunitaria dalle importazioni in regime di dumping, dagli elementi di prova raccolti dalla Commissione durante l'indagine emerge che nel periodo 1980/1981 le importazioni totali di solfato di rame dalla Iugoslavia nella Comunità sono passate da 980 a 3 500 t, con un aumento di circa 257 % che ha interessato esclusivamente il mercato italiano, salendo a 4 275 t nel primo semestre 1982, con un ulteriore incremento di oltre 200 % ; che in quest'ultimo caso un terzo delle vendite sono state effettuate sul mercato greco ed il resto su quello italiano ;

considerando che, come risulta dall'indagine, i prezzi erano talmente inferiori che i costi di produzione del solfato di rame erano nettamente superiori al prezzo del prodotto iugoslavo cif frontiera comunitaria ;

considerando che, per quanto riguarda l'incidenza sull'industria comunitaria, dall'indagine risulta che la produzione di solfato di rame da parte del ricorrente pari a 18 684 t nella campagna 1979/1980 (da agosto a luglio) secondo gli elementi di prova forniti dal ricorrente stesso, è scesa a 16 067 t nel periodo 1980/1981 e a circa 9 200 t nel periodo 1981/1982 ;

considerando che il grado di sfruttamento del potenziale di produzione del solfato di rame del ricorrente, pari al 74 % nel periodo 1979/1980, è sceso al 64 % nel 1980/1981 ed al 31 % nel 1981/1982 ;

considerando che la scorta di solfato di rame tenuta dal ricorrente, pari a 300 t circa alla fine del periodo 1978/1979, è salita a 1 300 t nel periodo 1979/1980 ; che dette scorte sono salite a 2 000 t alla fine di giugno 1982 ;

considerando che il numero di dipendenti occupati dal ricorrente è calato del 20 % dalla fine del 1979 alla fine del 1982 ; che si temono ulteriori eccedenze di personale qualora il ricorrente fosse costretto a mantenere la produzione all'attuale livello o ad un livello inferiore ;

considerando che fra le campagne 1980/1981 e 1981/1982 le vendite di solfato di rame del ricorrente sono diminuite sul mercato italiano da 14 399 a 9 700 t ; che nello stesso periodo le esportazioni di solfato di rame del ricorrente in Grecia sono diminuite da 3 408 a 400 t a vantaggio delle esportazioni iugoslave ;

considerando che in Italia la quota di mercato detenuta dal prodotto oggetto di dumping è passata dal 5 % al 54 % nel periodo 1980/1981 e in Grecia dallo zero al 100 % nel periodo che comprende il 1981 e il primo semestre 1982 ; che questo incremento delle vendite in Grecia è dovuto al fatto che in seguito ad un bando di gara, il produttore iugoslavo ha ottenuto un contratto di fornitura per l'unico distributore greco, soppiantando il ricorrente, che in precedenza deteneva l'appalto ;

considerando che l'utile lordo realizzato dal ricorrente sul totale delle vendite è diminuito del 50 % circa tra il 1980/1981 ed il 1981/1982 ; che il solfato di rame rappresenta il 77 % circa del totale delle vendite del ricorrente ;

considerando che la Commissione ha altresì tenuto conto del pregiudizio causato da altri fattori i quali, singolarmente o combinati, colpiscono il ricorrente, in particolare i livelli di consumo ed il livello delle importazioni non soggette a dumping sui mercati in questione ;

considerando che, nel 1981 e nel 1982, nonostante un notevole calo del consumo sui mercati italiano e greco, la quota ivi detenuta dal prodotto iugoslavo è aumentata ; che le importazioni da altre fonti comunitarie o da paesi terzi sono rimaste ad un livello modesto nel corso del periodo in esame, mentre le attuali importazioni di solfato di rame iugoslavo rappresentano il 92 % circa di tutte le importazioni italiane ; che il solfato di rame iugoslavo rappresenta il 100 % delle importazioni in Grecia nel primo semestre 1982 ;

considerando che, durante il periodo in esame, il ricorrente ha acquistato notevoli quantitativi di solfato di rame dalla Iugoslavia direttamente dagli esportatori o indirettamente tramite importatori in Italia ; che i produttori e gli esportatori iugoslavi hanno sostenuto che le importazioni del prodotto iugoslavo in Italia non erano responsabili del pregiudizio, poiché il ricorrente ha ricavato un utile dalla rivendita sul mercato italiano ; che tuttavia, come risulta dall'indagine, il ricorrente è stato costretto ad effettuare questi acquisti nel tentativo di limitare le conseguenze del pregiudizio al fine di mantenere la propria clientela, facendo in modo di evitare che i prodotti importati venissero venduti, a prezzi di dumping, ai propri clienti ;

considerando che, di conseguenza, gli interessi della Comunità richiedono un immediato intervento della Commissione volto ad impedire un ulteriore pregiudizio nella fase dell'indagine, in forma di imposizione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di solfato di rame originario della Iugoslavia ; che, tenuto conto dell'entità del pregiudizio determinato in via preliminare e ai fini della sua eliminazione il dazio dovrebbe essere del 15,4 % ;

considerando che è opportuno stabilire il termine entro il quale le parti interessate possono, a seguito dell'imposizione del dazio provvisorio, esprimere il loro punto di vista e chiedere di essere intese oralmente dalla Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sul solfato di rame della sottovoce 28.38 A ex II della tariffa doganale comune (codice Nimexe 28.38-27), originario della Iugoslavia.

2. L'aliquota del dazio è fissata a 15,4 %.

3. Il dazio è calcolato in base al valore dichiarato a norma del regolamento (CEE) n. 1496/80 della Commissione, dell'11 giugno 1980, concernente la dichiarazione degli elementi per la determinazione del valore in dogana e la produzione dei relativi documenti [1].

4. Al dazio si applicano le disposizioni vigenti in materia di applicazione dei dazi doganali.

5. La messa in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata al deposito di una garanzia equivalente all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 3017/79, le parti interessate possono comunicare il loro punto di vista e chiedere di essere intese oralmente dalla Commissione entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Fatti salvi gli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 3017/79, il presente dazio si applica per un periodo di quattro mesi oppure sino all'adozione di misure definitive da parte del Consiglio.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1982.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

[1] GU n. L 154 del 21. 6. 1980, pag. 16.